

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. 87741	
	STATUTO	
	Art. 1 Costituzione e Denominazione	
	1.1.E costituita La Società cooperativa denominata <b>"SEAL</b>	
	<b>società cooperativa a r.l. (Servizi Enti Amministrazioni</b>	
	<b>Locali)."</b>	
	1.2Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	Art. 2.Sede	
	2.1.La cooperativa ha sede nel Comune di L'Aquila.	
	2.2.Spetta all'organo amministrativo la facoltà di	
	istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede	
	sociale nel territorio comunale e di istituire o sopprimere	
	ovunque unità locali operative .	
	Art. 3.Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea. Qualora la durata venisse prorogata prima	
	della scadenza, i soci che non hanno concorso alla	
	approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di	
	recesso.	
	Art. 4.Scopo e attività mutualistica	
	4.1.La cooperativa, che svolge la propria attività senza	
	1	

	fini di speculazione privata, ha per scopo mutualistico	
	quello di procurare ai soci, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, favorevoli occasioni e condizioni di lavoro	
	tendenti alla continuità di occupazione alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	4.2.Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio	
	lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001, n. 142,	
	oltre all'instaurazione del rapporto associativo, può	
	stabilire un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma	
	prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per	
	tempo vigente. La cooperativa pertanto si avvale, nello	
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
	lavorative dei soci; essa può peraltro svolgere la propria	
	attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle	
	prestazioni lavorative di terzi non soci.	
	Art. 5.Oggetto	
	5.1.In conformità agli interessi e requisiti dei propri	
	soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:	
	a-Servizi di affissione dei manifesti o in generale di	
	intervento, installazione, manutenzione, gestione di impianti	
	pubblicitari.	
	b-Servizi di inserimento e trattamento dei dati: data	
	entry, sportelli al pubblico, ricevimento e trascrizione di	
	2	

	documenti, compilazione o rilevazione da moduli, gestione di	
	pratiche amministrative anche complesse.	
	c-Servizi di rilevazione territoriale di qualunque tipo,	
	censimenti di impianti su suolo, lettura di contatori,	
	rilevazioni immobiliari o impiantistiche sia su suolo	
	pubblico che privato, nel rispetto di ogni regola relativa.	
	d-Servizi di archiviazione documentale, di deposito,	
	anche di archiviazione ottica o altrimenti informatizzata;	
	e-Stampa e postalizzazione di documenti e comunicazioni	
	anche a messaggio variabile, nel rispetto delle regole di	
	legge relative;	
	f-Servizi di ICT, quali la fornitura di software, la	
	elaborazione e realizzazione di modelli informativi, la	
	fornitura di hardware e di ogni servizio relativo hosting,	
	manutenzioni, ecc.)	
	g-Servizi di consulenza in materia di organizzazione	
	aziendale, acquisti, schemi amministrativi e commerciali, ed	
	ogni altro per imprese o enti pubblici.	
	h-servizi nel settore dei tributi locali, assistenza	
	tecnico-amministrativa per la consulenza legale, fiscale,	
	tecnica, informatica e contabile, anche avvalendosi	
	dell'opera di professionisti iscritti negli albi previsti	
	dalla legge.	
	i-servizi di notificazione atti ai sensi dell'art. 1	
	commi 158, 159 e 160 della legge 296 del 30/12/2006 ovvero	

	delle disposizioni vigenti al momento dell'erogazione del	
	servizio, nei confronti di pubbliche amministrazioni o loro	
	concessionari.	
	j-Attività di ricerca e fornitura di personale	
	necessario alle aziende che sviluppano software informatici;	
	k) Attivita' di assistenza tecnico-amministrativa per ricerca	
	e fornitura di personale necessario alle pubbliche	
	amministrazioni ed alle aziende loro appaltatrici o	
	concessionarie per la gestione della sosta a pagamento su	
	strada e/o in struttura di sistemi integrati per la	
	viabilita' urbana;	
	l-Attività di ricerca e fornitura personale necessario	
	alla realizzazione di servizi per enti pubblici ed in	
	generale alla pubblica amministrazione o alle società	
	controllate o appaltatrici di quella.	
	5.2Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste	
	dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.	
	5.3Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale,	
	nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere	
	tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie	
	(non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari	
	che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od	
	utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a	
	favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese	
	4	

	aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	5.4 Per il conseguimento dei propri scopi, la cooperativa	
	può partecipare a ogni forma di gara o affidamento per	
	appalti pubblici relativi alle attività comprese nell'Oggetto.	
	5.5 La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	6. Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	6.1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici,	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	6.2. Possono essere redatti regolamenti che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti,	
	predisposti dagli amministratori, devono essere approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi	
	sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla	
	normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 7. Normativa applicabile	
	5	

	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto	
	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione	
	in materia cooperativistica con particolare riferimento alla	
	posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice	
	civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili,	
	quelle sulla società a responsabilità limitata.	
	Art. 8.Numero e requisiti dei soci	
	8.1.Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene	
	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la società si scioglie.	
	8.2.Possono essere soci le persone fisiche che abbiano	
	attitudini fisiche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le	
	attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero che abbiano	
	interesse a conseguirle. Possono inoltre essere soci nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività	
	tecnica o amministrativa.	
	8.3.Possono essere soci, altresì, le persone fisiche o	
	giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con	
	l'attività economica della cooperativa.	
	Art. 9.Procedura di ammissione	
	9.1.Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito	

	con regolamento ai sensi del precedente articolo 6, ovvero	
	con delibera dell'organo amministrativo. L'organo	
	amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione	
	secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla	
	cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e	
	all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli	
	interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere	
	conto:	
	-delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	-della documentazione ad essa allegata,	
	-di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	-della effettiva e concreta capacità della cooperativa	
	di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare	
	l'interesse dell'aspirante socio;	
	-della compatibilità della ammissione del nuovo socio	
	con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	9.2.L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato	
	e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta	
	giorni dalla presentazione della domanda.	
	9.3.Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	

	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente	
	convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua	
	prima successiva convocazione. Gli amministratori nella	
	relazione al bilancio illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 10.Categoria speciale di soci cooperatori	
	10.1.L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 9) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	10.2.I soci ammessi alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	10.3.Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	10.4.Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	



	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	10.5.La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	10.5.1.la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	10.5.2.i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	10.5.3.il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	10.6.Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'art.26, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	10.7.Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	10.8.I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	

	in Assemblea.	
	10.9.I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, c.	
	2.	
	10.10.Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	
	13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	10.11.Costituiscano cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'art. 16 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	10	

	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	10.12.Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio	
	appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita	
	domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la	
	sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del presente	
	statuto.	
	Art. 11.Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in	
	conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto	
	costitutivo, dal presente statuto, e dai regolamenti di cui	
	all'art. 6, il diritto di voto, il diritto ai ristorni, il	
	diritto di recesso e il diritto di controllo dell'attività	
	degli amministratori.	
	Art. 12.Obblighi dei soci	
	12.1.Il socio deve versare l'importo della quota	
	sottoscritta e la tassa di ammissione stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	12.2.Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo	
	bilancio di esercizio deve inoltre versare:	
	a)il sovrapprezzo eventualmente determinato in	
	11	

	precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio,	
	b)la tassa di ammissione eventualmente aggiornata anno	
	per anno dall'organo amministrativo in relazione alle spese	
	di istruttoria.	
	12.3Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di	
	instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre	
	tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti	
	e delle deliberazioni adottate dagli organi della	
	cooperativa.	
	12.4Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha	
	l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli	
	amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	Art. 13.Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	12	

	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Art. 14.Acquisto di quote proprie	
	Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla	
	legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare	
	quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio	
	netto e il complessivo indebitamento della società è	
	superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 15.Recesso	
	15.1.Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti	
	dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e	
	dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili.	
	15.2.In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per lammissione;	
	b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro	
	con la cooperativa;	
	c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	

	d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società o altro ente;	
	15.3.Il recesso non può essere parziale.	
	15.4.Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo	
	di lettera raccomandata.	
	15.5.Gli amministratori devono esaminare la domanda di	
	recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	15.6.Se sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento	
	della domanda.	
	15.7.Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne comunicazione al socio il quale,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	15.8.Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla	
	legge e/o diversa motivata decisione dell'Organo	
	Amministrativo, il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda;	
	-per quanto riguarda l'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data	
	dalla comunicazione di recesso;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato	

	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 16.Esclusione	
	16.1.L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	16.1.1.per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	16.1.2.per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	16.1.3.per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla cooperativa;	
	16.1.4.per interdizione, inabilitazione, condanna del socio	
	ad una pena che comporta la sua interdizione, anche	
	temporanea dai pubblici uffici;	
	16.1.5.per fallimento del socio;	
	16.1.6.Per aver visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	16.1.7.negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	16.2.L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa	
	intimazione da parte degli amministratori al socio di	
	rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione	
	di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	16.3.Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 17.Morte del socio	

	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della	
	quota secondo le disposizioni di legge e del presente	
	statuto.	
	Art. 18.Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente	
	ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di	
	quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione	
	dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., gli	
	amministratori potranno deliberare la dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque	
	anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli	
	interessi legali.	
	Art. 19.Responsabilità del socio uscente e dei suoi	
	eredi	
	19.1.Il socio che cessa di far parte della cooperativa	
	risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la	
	16	



	esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	19.2.Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e	
	per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 20.Soci sovventori	
	20.1.Ferme restando le disposizioni di cui all'art 8 del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	20.2.I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad	
	una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti	
	possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote trasferibili del valore non	
	inferiore né superiore ai limiti di legge. I versamenti delle	
	quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro	
	dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi	
	dall'Organo amministrativo. Le quote sono emesse su richiesta	
	del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è	
	provata dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	20.3.Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che	
	ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	17	

	previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono	
	essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli	
	altri soci della medesima. La società può acquistare o	
	rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite	
	degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il	
	valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere	
	il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale	
	rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di	
	utili di esercizio a ciò destinate. Il socio che intenda	
	trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori	
	devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	20.4.L'Assemblea stabilisce:	
	20.4.1.1'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai	
	soci sovventori;	
	20.4.2.1'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote;	
	20.4.3.il termine minimo di durata del conferimento;	
	20.4.4.i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	18	

	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello	
	previsto per i soci cooperatori;	
	20.4.5.i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	20.5.A tutti i detentori delle quote di sovvenzione	
	spettano non più di tre voti. I soci sovventori persona	
	giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal	
	legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata	
	alla partecipazione all'assemblea. I voti attribuiti ai soci	
	sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva	
	l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi	
	del precedente punto 20.4.4, qualora si debba procedere alla	
	riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	20.6.Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	19	

	conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente	
	articolo.	
	Art. 21.Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a	
	capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti	
	finanziari di cui al successivo articolo 27;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art. 22.Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	20	

	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 23.Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	minimo secondo le disposizione di legge vigenti al tempo	
	della sottoscrizione.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto	
	dalla legge. Le quote sono indivisibili.	
	Art. 24.Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1 (uno)	
	gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono	
	alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Art. 25.Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	

	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 26.Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono	
	determinati da apposito regolamento, con la precisazione che	
	la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita:	
	- alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci, anche	
	in funzione dell'esperienza maturata con l'anzianità;	
	- al possesso di titoli di particolare attinenza con	
	l'attività svolta.	
	I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura	
	stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero	
	da altra normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 27.Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente,	
	compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	in quanto compatibile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	attribuiti:	

	a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori	
	qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è	
	obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di	
	amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli	
	amministratori e dei componenti l'organo di controllo,	
	secondo regolamento da emanare del C.d.A..	
	Art. 28.Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 29.Assemblea - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere	
	23	

	anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la	
	seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso	
	giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera	
	raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per	
	ricevuta dal destinatario, o con altri mezzi che garantiscono	
	la avvenuta ricezione.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche	
	affisso presso la sede sociale negli otto giorni che	
	precedono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli	
	amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà	
	darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte	
	agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	



	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e	
	il Segretario.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci nei casi previsti dalla legge.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	

	amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in	
	manca, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Art. 30.Maggioranze costitutive e deliberative	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a	
	tutti i soci con diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno. Occorrerà tuttavia il voto	
	favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci per	
	modifiche statutarie e deliberare la messa in liquidazione	
	della cooperativa.	
	Art. 31.Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto	
	stabilito con la deliberazione che ne determina lemissione.	
	26	

	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne	
	ricevuto richiesta per iscritto da parte degli	
	amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la	
	quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il	
	procedimento di esclusione.	
	Art. 32.Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla	
	cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare un solo altro socio.	
	Art. 33.Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
	membri, La maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito	
	all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti	

	di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata	
	da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di	
	strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero	
	di amministratori non superiore ad un terzo del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta	
	all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina	
	integrativa.	
	Art. 34.Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due giorni prima o con altri mezzi che ne	
	assicurino la ricezione.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	

	e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di	
	parità prevale il voto di chi presiede.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente oppure	
	dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di	
	telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve	
	essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Art. 35.Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 c.c.	
	Art. 36.Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico	
	competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	Amministrazione per la gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico e gli	
	amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri,	
	possono nominare, determinandone i poteri, direttori,	
	istitori o procuratori per il compimento di determinati atti	
	o categorie di atti.	
	Art. 37.Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può	
	delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte	
	singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso	
	il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e	

	dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti.	
	Art. 38.Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta all'unico	
	amministratore, al presidente del consiglio di	
	amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti,	
	agli amministratori delegati.	
	Art. 39.Rimborsi e compensi	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità	
	per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	Art. 40.Controllo dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, esercitano i poteri di controllo	
	diretto loro attribuiti dalla legge.	
	31	

	Art. 41.Organi di controllo	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il	
	revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Art. 42.Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni	
	previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri	
	effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati	
	due sindaci supplenti.	
	I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati	
	dall'art. 2397 c.c.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito	
	dall'assemblea.	
	Art. 43.Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In	
	tal caso deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un	
	revisore contabile o da una società di revisione iscritti	
	presso il registro istituito presso il Ministero della	



	Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge, nei casi	
	in cui tale forma di controllo è obbligatoria.	
	Art. 44.Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di legge dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;	
	- quantaltro sia previsto dalla legge.	
	Art. 45.Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514	
	33	

lettera d)del codice civile.

FIRMATO: CHIANDOTTO ANDREA - BUZZI MARIO - LARCINESE STEFANIA

MARIA - SCALZINI ALESSANDRO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.